

Prot. n.447/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 17 Ottobre 2012

Oggetto: **Ravvedimento per omesse comunicazioni**

Con la circolare n. 38 l'Agenzia delle Entrate ha prodotto ulteriori chiarimenti

Informiamo le imprese associate che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 38/2012, si è pronunciata in merito all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, che ha introdotto la possibilità di sanare l'omissione di comunicazioni che, per effetto della legislazione di riferimento, sono necessarie per la fruizione di particolari regimi fiscali e sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Per poter sanare la posizione irregolare occorre che sussista il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento, che la comunicazione venga effettuata o venga eseguito l'adempimento di natura formale entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e che, contestualmente, sia versata la sanzione minima di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/97 (258 euro) con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/97, con esclusione della compensazione.

A titolo esemplificativo, la circolare ricorda che la nuova forma di ravvedimento opera per l'opzione per il consolidato nazionale, per il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, per il modello EAS, per l'IVA di gruppo e per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio. Non rientrano nella nuova forma di ravvedimento le opzioni disciplinate dal D.P.R. 442/97, per le quali rileva il cosiddetto "comportamento concludente", e la violazione dell'obbligo di successiva comunicazione non preclude l'applicazione del regime di determinazione dell'imposta o del regime contabile adottato di fatto dal soggetto passivo. Esulano dal ravvedimento quegli adempimenti che costituiscono una semplice irregolarità alla quale conseguono solo sanzioni.

In sede di prima applicazione della norma l'Agenzia delle Entrate ritiene che la regolarizzazione possa avvenire entro il 31 dicembre 2012.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti


ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)